



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

IL PRESIDENTE

Visti il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 giugno 2021 n. 179 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (di seguito: C.P.G.A.), adottata nella seduta del 25 giugno 2021, con i quali sono state istituite, con decorrenza 1° ottobre 2021, presso il TAR Lazio, sede di Roma (di seguito: Tribunale), rispettivamente, le sezioni esterne IV e V e le sezioni interne IV bis e V bis;

Considerato che, per esigenze di carattere organizzativo, si rende necessario provvedere a ripartire, sin da ora e per l'anno 2022, le materie tra le sezioni del Tribunale;

Visto l'art. 2 della delibera del C.P.G.A. 18 gennaio 2013, recante "Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il proprio decreto 4 dicembre 2020 n. 225 di ripartizione delle materie fra le sezioni esterne per l'anno 2021;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto delle materie tra le sezioni stesse, del carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati nell'anno 2019 (ultimo anno significativo, causa Covid-19, del flusso dei depositi), della complessità del contenzioso, nonché del rito (ordinario o abbreviato) applicabile alla singola controversia;

Considerata la necessità - per assicurare una maggiore celerità nella decisione delle controversie evitando rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra sezione, di ricorsi presupposti - che la redistribuzione delle materie tra le sezioni avvenga trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della prossima udienza;

Visto il Codice del processo amministrativo;

Sentiti i Presidenti delle sezioni II e III;

D E C R E T A

Art. 1

Per l'anno 2022 i ricorsi, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza, sono ripartiti fra le sezioni esterne del Tribunale nel modo seguente:

SEZIONE PRIMA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
 - Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA);
 - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - Avvocatura Generale dello Stato;
 - Camera dei deputati;
 - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
 - Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);
 - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni Sportive Nazionali;
 - Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- Consiglio dei Ministri;
- Consiglio della Magistratura Militare;
- Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.;
- Corte dei Conti;
- DIS, AISI, AISE;
- Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
- Ministero della Difesa;
- Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
- Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- Senato della Repubblica.

B) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

C) Professioni legali: avvocati e notai, compresi i ricorsi riguardanti i concorsi d'accesso e gli esami di abilitazione.

SEZIONE SECONDA

A) Ricorsi in materia urbanistica.

B) Ricorsi in materia edilizia.

C) Ricorsi in materia elettorale. Referendum.

D) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia del Demanio;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Agenzia delle Entrate;
- Banca d'Italia;
- Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP);
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
- Comuni e loro associazioni. Enti vigilati o dipendenti;
- Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.A.);
- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS);
- Ministero della transizione ecologica;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero della cultura;
- Ministero del turismo;
- Province, Città Metropolitane e loro consorzi e associazioni. Enti vigilati o dipendenti.

E) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

F) Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi riguardanti le controversie in materia di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale.

G) Ricorsi in materia di equa riparazione (l. n. 89/2001).

H) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

SEZIONE TERZA

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Automobile Club d'Italia (ACI);
- Autorità di regolazione dei Trasporti (ART);
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- Associazione della Croce Rossa italiana (CRI);
- Aziende Sanitarie Locali;
- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Gestore servizi energetici (GSE S.p.a.);
- Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- Ministero della Salute;
- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, limitatamente ai ricorsi avverso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione e il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali;
- Ministero dell'Istruzione, ad eccezione dei ricorsi in materia di "sostegno";
- Ministero dell'Università e della Ricerca, ad eccezione dei ricorsi riguardanti le abilitazioni scientifiche nazionali;
- Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia di sanità.

B) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

C) Controversie di cui all'articolo 119, comma 1, lett. l), c.p.a. (produzione e trasmissione energia).

SEZIONE QUARTA

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
- Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS);
- Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- Concessionari autostradali;
- Dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti dai Ministri senza Portafoglio;
- Guardia di Finanza;
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, limitatamente ai ricorsi avverso il Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi;
- Ministero dell'Istruzione, limitatamente ai ricorsi in materia di "sostegno";
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai ricorsi riguardanti le abilitazioni scientifiche nazionali;
- Poste Italiane S.p.A.;
- RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

SEZIONE QUINTA

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- Enti di previdenza ed assistenza sociale;
- Garante per la protezione dei dati personali (GPDP);

- Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento della Polizia Penitenziaria;
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di cittadinanza;
 - Regioni, Enti, Aziende e uffici vigilati o dipendenti da essi, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità;
 - Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
 - Professioni tecniche e non legali.
- B) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e), c.p.a.
- C) Ricorsi in materia di "quote latte".

Art. 2

Per l'anno 2022, tenuto conto, in particolare, della tempistica prevista per l'istituzione e l'operatività delle nuove sezioni, i ricorsi assegnati alle sezioni IV e V esterna sono così ripartiti:

SEZIONE QUARTA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS);
 - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
 - Concessionari autostradali;
 - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - Guardia di Finanza;
 - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
 - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili limitatamente ai ricorsi avverso il Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi;
 - Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai ricorsi riguardanti le abilitazioni scientifiche nazionali;
 - Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

SEZIONE QUARTA BIS

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
 - Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti dai Ministri senza Portafoglio, ad esclusione del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
 - Ministero dell'Istruzione, limitatamente ai ricorsi in materia di "sostegno";
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - RAI - Radiotelevisione italiana (S.p.a.).

SEZIONE QUINTA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 - Enti di previdenza ed assistenza sociale;
 - Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento della Polizia Penitenziaria;

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - Regioni, Enti, Aziende e uffici vigilati o dipendenti da essi, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità;
- B) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e), c.p.a.;
- C) Ricorsi in materia di "quote latte".

SEZIONE QUINTA BIS

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
 - Garante per la protezione dei dati personali (GPDP);
 - Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di cittadinanza;
 - Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
- B) Professioni tecniche e non legali.

Art. 3

Nel corso dell'anno è possibile derogare alle ripartizioni suddette in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

Art. 4

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente nella controversia.

I ricorsi per revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

Art. 5

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza ai Presidenti delle sezioni esterne.

Art. 7

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2022.

Roma, data firma